

N. 00133/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01856/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2014, proposto da:

Antonio Maccarrone, Raffaele Barbalaco, Francesco Stratico', Agostino Stratico', Severino Pagliaro, Luigi Caprino, Nicola Maccarrone, Antonio Vincenzo Gigliotti, Francesco Massara, Franco Martelli, Michele Taverniti, Agata Marta Cierlinska, Fortunato Costa, Carmine Brunetti, Davide Mele, Michele Pacienza, Salvatore Pistoia, rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto, 48;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella, con domicilio eletto presso Antonella Coscarella in Catanzaro, viale Cassiodoro - Pal.Europa;

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento del decreto del Presidente Giunta Regionale n. 94 del

19 settembre 2014 pubblicato sul BURC del 14 ottobre 2014 avente ad oggetto "ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico regionale e comunitario per rinvenimento di Aethina Tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC)"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, alla luce della cognizione sommaria devoluta a questa fase, non pare sussistere il presupposto del *fumus boni iuris*, essendo emersa, dai chiarimenti forniti dal Ministero a riscontro dell'ordinanza di questo Tribunale n. 2183 del 19 dicembre 2014, la "ragionevolezza tecnica" delle misure di eradicamento rispetto all'obiettivo di impedimento della diffusione dell'infestazione da *Aethina Tumida*; chiarimenti che, oltre ad indicare il diverso e minore grado di efficacia delle possibili soluzioni alternative, richiamano anche il positivo risultato raggiunto con l'adozione delle medesime eccezionali misure nel "caso siciliano" dello stesso fenomeno;

Rilevato che l'adeguatezza e necessità della tecnica adottata, nel caso di specie, è supportata dalla esigenza di debellare il fenomeno infettivo nel

più breve tempo possibile, avendo l'amministrazione valutato l'infestazione come ancora allo stato "iniziale" ed in una zona territorialmente circoscritta, trattandosi peraltro del primo caso di rinvenimento del coleottero nel territorio italiano ed europeo;

Considerato pertanto che, anche alla luce degli orientamenti assunti in sede sovranazionale (Decisione 2014/909/UE), nel bilanciamento tra gli interessi fatti valere dai ricorrenti e quello pubblico di tutela del patrimonio apistico regionale e nazionale, debba attribuirsi prevalenza a quest'ultimo, potendo l'eventuale pregiudizio trovare ristoro per equivalente sulla base delle misure indennitarie previste dal Decreto Dirigenziale n. 294/2014;

Ritenuto, peraltro, che la specificità delle questioni tecnico-discrezionali oggetto di valutazione sommaria e la "novità" della questione in fatto giustificano la compensazione delle spese legali per questa fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare;

Compensa le spese di lite della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere

Germana Lo Sapia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)